Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145
Bellinzona, 19 luglio **32/2019**

Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 (RL-rilocc); modifica

(del 5 giugno 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc)

d e c r e t a :

I

Il regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 (RL-rilocc) è così modificato:

Art. 1 Sono competenti per l'applicazione della LADI e della L-rilocc:
a) la Divisione dell'economia;
b) la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l'Ufficio delle misure attive (UMA) e l'Ufficio giuridico (UG);
c) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di disoccupazione private riconosciute dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
d) le Commissioni tripartite.

Competenze della Divisione dell'economia

Art. 1a (nuovo) I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:
a) rappresentare l'autorità cantonale in seno all'Associazione Svizzera degli Uffici del Lavoro (AUSL);
b) stipulare il contratto di prestazione con la società di fideiussione CF Sud;
c) decidere la rappresentanza nelle sottocommissioni dell'AUSL.

Competenze della Sezione del lavoro

Art. 2 prima frase, lett. d) e f), g) e h) (nuove)

I seguenti compiti sono delegati alla Sezione del lavoro:
d) preavvisare gli addebiti diretti del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione a carico dell'autorità cantonale;
f) aggiudicare mandati a medici di fiducia relativi agli accertamenti previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI;
g) decidere in merito alle misure di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 8 e 9 L-rilocc;
h) decidere ed effettuare il pagamento della quota di membro dell'AUSL.

Competenze degli Uffici regionali di collocamento

Art. 2a prima frase, cpv. 1 lett. b) e g) (nuova)

[1]I seguenti compiti sono delegati agli Uffici regionali di collocamento:

b) decidere in merito all'assegnazione dei partecipanti ai provvedimenti di formazione e di occupazione ai sensi della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);

g) ordinare un esame da parte del medico fiduciario nei casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI.

Competenze dell'Ufficio delle misure attive

Art. 2b prima frase, lett. e) e f) (nuova)

I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio delle misure attive:

e) attribuire tramite decisioni individuali le misure cantonali di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 3, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 7, 11 e 13 L-rilocc;

f) impartire istruzioni generali d'esecuzione, vigilare sulla qualità d'esecuzione e sul raggiungimento degli obiettivi dei provvedimenti del mercato del lavoro.

Competenze dell'Ufficio giuridico

Art. 2c prima frase, lett. d) e g)

I seguenti compiti sono delegati all'ufficio giuridico:

d) ordinare un esame da parte del medico fiduciario nei casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. 5 LADI;

g) trasmette gli atti al Ministero pubblico in caso di infrazioni all'art. 105 LADI e di contravvenzioni di cui all'art. 106 LADI se commesse da impiegati di un organo d'esecuzione cantonale o di una cassa di disoccupazione privata;

Art. 8a cpv. 2

[2]Sono ammesse quali misure di sostegno ai sensi degli art. 4b e 5b L-rilocc le misure di sostegno alla ricerca d'impiego e al collocamento predisposte dall'Ufficio delle misure attive (art. 2b lett. a).

Art. 10 [1]La domanda deve essere presentata in forma scritta su formulario ufficiale, completa della documentazione richiesta dall'autorità competente (art. 6 cpv. 2 L-rilocc).

[2]Per l'esame della domanda l'autorità competente può avvalersi del supporto di altri uffici dell'amministrazione cantonale o di enti esterni.

II

La presente modifica di regolamento, ottenuta l'approvazione giusta l'art. 113 cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 5 giugno 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta** Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Consiglio federale il 15 luglio 2019.